



# COMUNE DI SANTA NINFA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Piazza Libertà, 1 – 91029 SANTA NINFA (TP)

Tel. 0924-992201 Fax 0924-62100

UFFICIO TECNICO - tel. 0924-992213

[www.comune.santaninfa.tp.it](http://www.comune.santaninfa.tp.it)

protocollo@pec.comune.santaninfa.tp.it

**ALLEGATO B**

**OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOVEICOLI E MEZZI  
COMUNALI**

**C.I.G.: Z261C8EE48**

Ente Appaltante: **COMUNE DI SANTA NINFA (TP)**

Importo a base d'asta: € **14.000,00** Iva e accise incluse

**CAPITOLATO D'ONERI**

## **Art. 1**

### **Oggetto**

L'appalto ha per oggetto la somministrazione di carburanti per autotrazione (benzina senza piombo - gasolio) per i veicoli e mezzicomunali per il periodo decorrente dalla data di accettazione, da parte della Ditta, dell'aggiudicazione dell'appalto fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

## **Art. 2**

### **Ammontare dell'appalto, determinazione del prezzo e criterio di aggiudicazione.**

L'importo massimo della fornitura ammonta a complessivi € 14.000,00 Iva e accise incluse. Trattandosi di contratto di somministrazione con prestazioni continuative per la fornitura di carburanti il cui costo può variare nel tempo, per la determinazione del prezzo si avrà riguardo al momento della fornitura delle partite giornaliere di carburante.

Criterio di aggiudicazione: Procedura di aggiudicazione di cui all'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso, applicando il ribasso d'asta espresso in percentuale sui migliori corrispettivi praticati dalla ENI S.p.A. aggiudicataria del lotto 2 della convenzione Consip decurtati dello sconto offerto dall'aggiudicatario pari allo 0,008 €/litro sul prezzo indicato nei listini della CCIAA di Milano come risultante dall'ultima rilevazione disponibile ossia sul "prezzo medio dei combustibili e dei carburanti praticati sul territorio Italiano" i cui dati vengono rilevati ogni lunedì dal Ministero per lo Sviluppo Economico e pubblicati sul sito: <http://www.mise.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/prezzi/mercati-dei-carburanti/struttura-del-prezzo-medio-nazionale-dei-prodotti-petroliiferi>

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.

## **Art. 3**

### **Modalità della somministrazione**

Considerata la caratteristica della somministrazione, è condizione necessaria che la ditta abbia un impianto di distribuzione dei carburanti sito nel centro abitato (art. 4 c.d.s.) di Santa Ninfa e comunque a distanza non superiore a Km. 2 da esso. Il venire meno di tale condizione costituisce causa di risoluzione del contratto.

La ditta deve assicurare la possibilità di prelevamento alla pompa dei carburanti per almeno cinque giorni settimanali nella fascia oraria 7.00/13.00 e 15.00/18.00.

Poiché la somministrazione riguarda veicoli in massima parte di utilità collettiva (bus scolastici, polizia municipale, autobotte, etc.) la ditta dovrà garantire l'erogazione dei carburanti anche in caso di sciopero indetto dalle categorie del settore. In tale ipotesi l'orario del prelevamento del carburante verrà concordato tra l'Ufficio Comunale competente e la ditta.

Le somministrazioni dovranno attenersi alle richieste di rifornimento decise dal competente servizio. La ditta ha l'obbligo di verificare le quantità indicate nel buono di prelevamento e di accertare la effettiva erogazione in favore dell'automezzo di servizio indicato nell'ordine di prelevamento, verificando il numero di targa indicato nel predetto ordine.

La ditta è tenuta ad erogare il carburante soltanto ed esclusivamente a veicoli di proprietà comunale. A tal fine alla ditta verrà consegnato l'elenco di tutti gli automezzi comunali.

## **Art. 4**

### **Tempo della somministrazione**

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di garantire la somministrazione dalla data di accettazione dell'aggiudicazione dell'appalto sino all'esaurimento dell'importo contrattuale. L'inizio della fornitura avverrà con decorrenza dalla stipula del relativo contratto a seguito di

aggiudicazione definitiva, intendendosi facoltà dell'Amministrazione ordinare l'inizio dello svolgimento dei servizi anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art.138 comma 2, lett. b) del D.P.R. 207/10, qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara di appalto, la ditta appaltatrice, previa richiesta dell'Amministrazione Comunale, sarà tenuta alla prosecuzione della fornitura nel limite massimo di giorni 15 (quindici) agli stessi patti, condizioni e stesso sconto percentuale.

E' vietato il rinnovo tacito del contratto.

## **Art. 5**

### **Versamento contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)**

Ai sensi della Delibera n. CP- del 09 dicembre 2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, **gli operatori economici non sono tenuti al pagamento della contribuzione**, quale condizione di ammissibilità alla procedura di gara, a favore dell'Autorità medesima, in quanto importo inferiore a €150.000,00.

## **Art. 6**

### **Cauzione provvisoria**

Ai sensi dell'art. 26 del vigente regolamento per l'esecuzione lavori e forniture beni e servizi in economia ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016, "*I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice nelle procedure di affidamento di importo fino a euro 40.000,00*".

## **Art. 7**

### **Stipula del contratto**

La ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto tramite scambio di lettera commerciale

## **Art. 8**

### **Obblighi dell'appaltatore**

L'appaltatore dovrà eseguire la prestazione oggetto dell'appalto nel rispetto della tempistica di cui al presente capitolato.

In particolare:

- L'appaltatore sarà responsabile della corretta esecuzione della fornitura.
- L'appaltatore è soggetto agli obblighi previsti dal presente capitolato d'oneri.
- L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e alle figure ad essi equiparati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e alle figure ad essi equiparati, condizioni normative e retributivo non inferiori a quellerisultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

- Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

- L'appaltatore si obbliga al rispetto di quanto stabilito nel protocollo di legalità del 23/5/2011 stipulato tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.
- L'appaltatore si obbliga, fermo restando quanto previsto nel contratto a:
  - Comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente in via preventiva, le date di eventuali scioperi, le ore e gli orari nonché le modalità di esecuzione del servizio minimo secondo quanto stabilito dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti alle attività individuate dal campo di applicazione del CCNL unico di settore;
  - Osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative che saranno comunicate dai comuni;
  - Osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le prescrizioni indicate nel capitolato d'oneri;
  - Ottemperare a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui al D.Lgs.n°81/2008 e [ss.mm.ii](#);
  - Dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto d'appalto.
- Osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

#### **Art. 9 Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 26 del vigente regolamento per l'esecuzione lavori e forniture beni e servizi in economia ai sensi dell'art. 125 del 13.lgs. 163/2006, approvato con deliberazione del C.C. n. 156 del 27/04/2007, *"I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000.00"*.

#### **Art. 10 Caratteristiche del prodotto**

Le caratteristiche dei carburanti e lubrificanti dovranno essere contenute entro i limiti dei valori stabiliti dalla normativa vigente.

Le analisi e le perizie che si renderanno necessarie e che il Comune di Santa Ninfa intendesse fare eseguire saranno affidate agli Uffici metrici competenti. La relativa spesa rimarrà a carico del fornitore ogni qualvolta risulti che il prodotto somministrato non abbia i requisiti richiesti dal capitolato.

Qualora, a seguito delle analisi predette, il prodotto non risultasse conforme a quanto stabilito l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, salvo l'eventuale risarcimento di danni subiti.

#### **Art. 11 Fatturazioni e pagamenti**

Il pagamento avverrà per singole partite mensili di carburanti, a seguito di presentazione di fattura fiscale previa verifica da parte dell'Ente della regolare esecuzione della somministrazione e della regolarità contributiva (D.U.R.C.). Eventuali contestazioni interrompono i termini.

Sulle fatture dovranno risultare le quantità di carburanti forniti con a fianco il prezzo unitario per litro applicato, nonché il ribasso percentuale. Su richiesta dell'Amministrazione la ditta sarà tenuta ad emettere più fatture mensili riferite alle partite di carburanti fornite a singoli veicoli distinti per numero di targa.

Alla fattura la ditta alleggerà copia della/e tabella/e del “*prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi*” pubblicata/e settimanalmente dal Ministero per lo Sviluppo Economico sul sito: <http://www.mise.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/prezzi/mercati-dei-carburanti/struttura-del-prezzo-medio-nazionale-dei-prodotti-petroliferi> per ogni periodo di riferimento e l'elenco riepilogativo di tutti i buoni di prelievo effettivamente eseguiti.

La ditta accetta espressamente che le fatture saranno liquidate, senza spese o interessi aggiunti, entro 30 giorni dalla loro presentazione presso l'Ufficio del Comune.

Il Comune si riserva di chiedere alla ditta, che ne ha l'obbligo, di emettere fatture distinte per singole categorie di mezzi.

Ciascuna fattura emessa dall'affidatario del servizio dovrà contenere, altresì, il riferimento al Contratto d'appalto cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita al comune.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia secondo quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n°231/2002 e bonificato su apposito conto corrente dedicato, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n.136/2010 e sue ss.mm.ii., al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il gestore potrà sospendere la prestazione della fornitura e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il gestore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo contratto attuativo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. del comune.

Queste ultime potranno altresì procedere all'esecuzione in danno e a carico del gestore della prestazione della fornitura non adempiuta.

I pagamenti, previa verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. n. 82/1994, nonché previa verifica delle inadempienze esattoriali ai sensi della L. 40/2008, verranno liquidati a presentazione di fattura elettronica, a seguito di accertamento da parte del comune sulla regolarità e congruità delle prestazioni fornite, applicando eventuali penali stabiliti da contratto.

Qualora il gestore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle retribuzioni correnti dovute al personale impiegato nella prestazione della fornitura appaltata, il comune procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture ed assegnerà un termine non superiore ai trenta giorni entro il quale il gestore dovrà procedere a regolarizzare tali adempimenti.

Il pagamento delle fatture da parte del comune sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

Il gestore non potrà eccepire al comune alcun diritto a titolo di risarcimento danni o interessi per detta sospensione dei pagamenti della fatture.

Qualora il gestore non adempia nel termine prescritto a regolarizzare la propria posizione il comune potrà procedere alla risoluzione del contratto d'appalto.

## **Art. 12** **Tracciabilità dei pagamenti – Controlli Antimafia**

In applicazione della Legge n°136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi

previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la pienatracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna variazione, il codice identificativo gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nello specifico l'appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto. Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni variazione relativa ai dati trasmessi.

### **Art. 13**

#### **Penalità e risoluzione del contratto**

1. Qualora, per negligenza imputabile all'appaltatore, non siano rispettati i termini di espletamento della prestazione di erogazione della fornitura e/o la fornitura sia resa in misura inferiore a quanto pattuito e/o ovvero semplicemente difforme rispetto alle condizioni di aggiudicazione e contrattuali, il Comune, su segnalazione del responsabile dell'Area Servizi Tecnici del comune, commina al gestore inadempiente una penale di 50,00 (euro cinquanta/00) da applicare a detrazione, direttamente alla fattura, in sede di liquidazione, ovvero a valere sulla cauzione se richiesta.
2. Qualora le inadempienze si ripetessero o fossero tali da compromettere il regolare svolgimento dei servizi cui i veicoli comunali sono quotidianamente adibiti e qualora la sanzione stabilita a titolo di penale sia pari o superiore al 20% dell'importo complessivo di aggiudicazione o si verificassero uno o più inadempimenti agli obblighi contrattuali di cui al presente capitolato, contestati formalmente secondo il disposto del punto precedente, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, si avvarrà della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato. La ditta avrà diritto soltanto al pagamento delle forniture eseguite regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse all'Ente dalla stipulazione di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio della somministrazione.
3. La risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita della cauzione definitiva se richiesta, senza alcun pregiudizio per le penalità previste dal punto 1. del presente articolo.

Resta salva la possibilità del Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.

Il contratto di appalto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al gestore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- Qualora accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
- Qualora a carico della ditta venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies Decreto Legge 6 settembre 1982, n.629 e s.m.i.e Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159.

- Mancata erogazione della fornitura da parte della ditta appaltatrice entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- In caso arbitrario di abbandono o sospensione della fornitura non dipendente da scioperi e/o altre cause di forza maggiore;
- Qualora l'appaltatore si sia reso o si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- Sentenza dichiarativa di fallimento, sentenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, sentenza di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessazione dell'attività, commerciale;
- Qualora venga accertato da parte del Responsabile del Procedimento che la ditta, pur avendo ricevuto i regolari e dovuti compensi per i servizi resi fino al mese antecedente a quello di pagamento, non paghi regolarmente la retribuzione dei lavoratori entro il giorno 15 del mese successivo;

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui il Comune comunica all'appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

Nei casi sopra citati Il Comune farà pervenire all'appaltatore apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte la prestazione entro sette giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'appaltatore abbia adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, il contratto si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.

Sia il Comune che l'appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

In seguito alla risoluzione del contratto per inadempimenti contrattuali imputabili all'appaltatore Il Comune potrà procedere all'affidamento del servizio ad altra impresa.

#### **Art. 14 Recesso**

Il Comune ha diritto di recedere dal contratto d'appalto con effetto immediato e mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al gestore, nei casi di, giusta causa; ove per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- La perdita in capo al gestore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara;
- La condanna, con sentenza passata in giudicato, di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato del gestore per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero qualora i medesimi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- Nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati, salvo la disponibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi (*art. 1, comma 494 della legge 28/12/2015, n. 208 — Legge di stabilità 2016*).

Dalla data di efficacia del recesso, il gestore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

In caso di recesso del Comune, il gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

**Art. 15**  
**Divieto di subappalto**

E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Amministrazione, il subappalto, anche parziale, delle somministrazioni oggetto dell'appalto.

**Art. 16**  
**Controlli**

La ditta dovrà fornire all'Amministrazione la massima collaborazione per le verifiche e gli accertamenti che l'Amministrazione stessa riterrà opportuni per il controllo dei prelievi.

**Art. 17**  
**Risarcimenti**

Sono a carico dell'appaltatore le spese per l'assicurazione degli impiegati addetti all'esecuzione delle forniture nonché le spese per riparazioni di eventuali danni causati agli automezzi dovuti alla qualità del carburante non rispondente ai requisiti di legge. La ditta si obbliga, pertanto, a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni tipo di responsabilità per danni inerenti e conseguenti l'uso di prodotti forniti, ogni qualvolta vengano accertati vizi o difetti di qualità dei prodotti consegnati.

**Art. 18**  
**Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con cui è stato approvato il codice in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Santa Ninfa esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipulazione e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Santa Ninfa.

**Art. 19**  
**Foro competente**

Il Foro di Sciacca sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione al presente capitolato.

Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, l'aggiudicatario non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali.

E' escluso il deferimento ad arbitri.

**Art. 20**  
**Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (rd 18.11.1923 n. 2440, n. 827 e successive variazioni), nonché le disposizioni del codice civile, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del Tesoro 28 ottobre 1985, che qui si intendono riportate ed approvate per intero, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente capitolato d'onori.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, questa Amministrazione non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

Santa Ninfa, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area Servizi  
Tecnici e Gestione del territorio  
Arch. Vincenzo Morreale**

Luogo e data \_\_\_\_\_  
Per presa visione ed accettazione

La ditta  
(firma e timbro)